

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra:

il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Siciliana
il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia
l'Università degli Studi di Catania
l'Università di Enna "Kore"
l'Università degli Studi di Messina
l'Università degli Studi di Palermo
con l'intervento
dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
per la realizzazione di Poli Universitari Penitenziari in Sicilia

- Premesso che:

- l'art. 19, comma 6, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*) e l'art. 44 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), promuovono e agevolano l'istruzione e gli studi universitari in carcere;
 - la Relazione finale prodotta dal Tavolo IX ("Istruzione, cultura e sport") degli "Stati Generali dell'Esecuzione Penale", convocati dal Ministero della Giustizia nel 2015, propone precise "Raccomandazioni per l'istituzione di nuovi Poli universitari penitenziari, e per la migliore implementazione dei Poli già esistenti";
 - gli enti sottoscrittori del presente accordo ritengono necessario realizzare un sistema integrato di coordinamento, ferma restando l'autonomia delle singole Università nella organizzazione e gestione dei propri percorsi formativi;
 - in data 12 dicembre 2019, nell'ambito di una riunione della CRUS avente all'ordine del giorno tra gli altri l'argomento della istituzione dei Poli Universitari Penitenziari in Sicilia, i Rettori degli Atenei Siciliani hanno incontrato il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Siciliana e il Presidente della CNUPP - Conferenza Nazionale Universitaria Poli Penitenziari, decidendo di aderire alla proposta;
 - in data 17 febbraio 2020 è stato organizzato un incontro tra i delegati delle Università degli studi di Catania, di Enna "Kore" e di Palermo presso gli uffici del Garante Regionale per la tutela dei diritti dei Detenuti;
 - in data 16 giugno 2020, i delegati dei Rettori degli Atenei Siciliani hanno incontrato il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Siciliana e il Presidente della Conferenza Nazionale Delegati Poli Universitari Penitenziari.
- Preso atto che la definizione delle specifiche attività e modalità di azione all'interno degli istituti penitenziari, per favorire la partecipazione dei detenuti alle attività formative, saranno oggetto di successivi accordi tra le Università e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia (PRAP).
- Ritenuto opportuno rimandare a successivi accordi tra le Università e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sicilia (PRAP) la definizione degli elementi specifici riguardanti le attività dei Poli Universitari e, in particolare, l'individuazione delle sedi, le modalità

di accesso alle sedi e agli studi, lo svolgimento delle attività all'interno degli istituti penitenziari e il coinvolgimento dei destinatari delle attività dei Poli universitari penitenziari della Sicilia.

Tutto ciò premesso, considerando la premessa parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione, le parti firmatarie convengono quanto segue:

Articolo 1

Finalità

1. È confermata l'istituzione dei "Poli Universitari Penitenziari della Sicilia" (da qui in avanti "i Poli"), quale sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari della Sicilia e ai soggetti in esecuzione penale esterna, il conseguimento di titoli di studio di livello universitario. Le attività svolte dai Poli offrono ai destinatari dell'intervento percorsi formativi universitari utili alla riabilitazione psico-sociale, con ricadute positive nell'affrontare il percorso di recupero, sia durante che dopo la detenzione.
2. Alle attività dei Poli, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia e le Università firmatarie del presente accordo, dedicheranno strutture, risorse e professionalità, secondo quanto di seguito indicato e sulla base delle ulteriori decisioni che i rispettivi organi di gestione e di governo adotteranno congiuntamente di volta in volta.
3. È rimandata a successivi accordi tra le Università firmatarie del presente Accordo e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia la definizione delle attività specifiche dei Poli, in considerazione della necessità di definire particolari modalità di azione all'interno degli istituti penitenziari per favorire la partecipazione dei detenuti alle attività formative.
4. Gli enti firmatari si impegnano ad adottare ogni atto finalizzato al coinvolgimento, nelle attività di cui al presente Accordo, degli enti, delle istituzioni presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni di volontariato e di terzo settore, che già operano presso gli istituti penitenziari.
5. Gli enti firmatari si impegnano a favorire l'adesione all'Accordo di ogni altro ente universitario per gli studi superiori operante nella Regione Siciliana.

Articolo 2

Destinatari

1. Sono destinatari delle attività formative di cui al presente Accordo i detenuti, gli internati e i soggetti in esecuzione penale esterna presenti sul territorio della Regione Siciliana che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, intendano immatricolarsi o siano iscritti a corsi universitari e la cui richiesta di iscrizione ai Poli sia stata accolta, secondo le modalità previste nel presente Accordo.
2. L'immatricolazione o l'iscrizione a corsi di studio attivati dalle Università avverrà alle condizioni e secondo le procedure vigenti presso ogni Ateneo.

Articolo 3

Sedi

1. Le attività di cui al presente Accordo sono offerte a tutti gli aventi diritto tra i detenuti ed internati negli istituti di pena presenti sul territorio regionale.
2. Per i soggetti in esecuzione di pena in misura alternativa, le attività di cui al presente Accordo si svolgeranno presso le Università firmatarie.

3. Per i soggetti detenuti e internati, le attività avranno prioritariamente luogo nelle sedi individuate dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, d'intesa con le Università, con il fine di coordinare le attività didattiche e di dare formale riconoscimento all'impegno profuso dai singoli operatori (docenti, tecnici, personale amministrativo, tutors e studenti). Tali sedi sono riconosciute come sedi proprie di erogazione delle attività istituzionali.

Articolo 4

Impegni delle parti firmatarie

1. Le Università garantiscono la didattica per tutti i corsi di studio attivati, compatibilmente con le risorse logistiche, strutturali e tecnologiche disponibili presso i singoli istituti penitenziari, impegnando personale docente ed amministrativo, secondo necessità e adottando metodiche formative flessibili.
2. Le Università sottoscriveranno uno specifico atto di collaborazione con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sicilia, nel quale saranno definiti gli impegni tra le parti per realizzare le attività dei Poli Universitari Penitenziari e favorire la partecipazione alla didattica dei detenuti e internati presenti negli istituti penitenziari della Sicilia.
3. Le Università si impegnano a prevedere:
 - a) "tirocini curriculari" degli studenti universitari, soprattutto degli ultimi anni dei corsi di studio, anche al fine di preparazione della tesi di laurea, presso le strutture penitenziarie col coinvolgimento del personale dell'Amministrazione Penitenziaria quale tutor aziendale (ad es. sulle materie della didattica nel contesto penitenziario e sul ruolo dell'istruzione quale strumento di trattamento rieducativo);
 - b) misure, anche economiche, che favoriscano l'iscrizione e la frequenza dei corsi da parte di detenuti indigenti;
 - c) la messa a disposizione dei detenuti iscritti di strumentazioni tecnologiche o pertinente materiale librario e didattico o banche dati utili agli studi.
4. Il Garante regionale dei diritti dei detenuti potrà sottoscrivere, eventualmente anche in rappresentanza della stessa Regione Siciliana, gli specifici atti di collaborazione tra le singole Università e il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria.
5. Le Università, tramite gli uffici del Garante Regionale dei detenuti della Regione Siciliana, si impegnano a trasmettere alla stessa Regione Siciliana (Assessorato regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale), per tutti gli anni di durata del presente Accordo, una relazione annuale sulle attività e sull'andamento dei Poli.
6. Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia si impegna a collaborare con i Poli Universitari Penitenziari nella definizione delle specifiche modalità operative e gestionali e nella messa a disposizione di spazi, strutture, tecnologie, al fine di favorire la partecipazione dei detenuti alle attività formative dei Poli Universitari all'interno degli istituti penitenziari.
7. L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a favorire l'accesso a fondi eventualmente resi disponibili da altri soggetti pubblici, inclusi quelli della Cassa delle Ammende, e ad adoperarsi per favorire, nei confronti dei detenuti interessati, la conoscenza delle opportunità offerte dai Poli Universitari Penitenziari, l'accesso agli stessi e la continuità nello studio, in attuazione di quanto previsto nell'ordinamento penitenziario.
8. La Regione Siciliana, tramite l'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, s'impegna, nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dal bilancio regionale o

dalla utilizzazione di fondi extra-regionali, a contribuire alle spese necessarie al perseguimento delle finalità del presente Accordo, anche sulla base delle risultanze della relazione annuale di cui al precedente punto 5.

Articolo 5

Norme transitorie e durata

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte degli enti firmatari, ha durata triennale e comunque, in via residuale, fino a conclusione dei corsi ancora attivati alla data di scadenza dell'Accordo medesimo.
2. Resta fermo il diritto degli studenti inseriti nei Poli Universitari Penitenziari della Regione Siciliana di proseguire gli studi secondo le modalità organizzative in vigore al momento dell'iscrizione e che gli enti firmatari si impegnano a mantenere.

Letto, approvato e sottoscritto

il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Siciliana,
Prof. Giovanni Fiandaca

l'Assessore regionale per l'Istruzione e per la Formazione Professionale,
On.le Prof Roberto Lagalla

il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia,
Dott.ssa Cinzia Calandrino

il Rettore dell'Università degli Studi di Catania,
Prof. Francesco Priolo

il Rettore dell'Università "Kore" di Enna,
Prof. Giovanni Antonino Puglisi

il Rettore dell'Università degli Studi di Messina,
Prof. Salvatore Cuzzocrea

il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo,
Prof. Fabrizio Micari